

**Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 2 (BUR n. 6/1977)**

**PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA CLASSIFICAZIONE  
ALBERGHIERA 1975/76 PER IL BIENNIO 1977/1978**

**Art. 1**

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande in vigore per il biennio 1975/76 nelle provincie del Veneto ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, è prorogata per il biennio 1977/78.

**Art. 2**

Sino a diversa disciplina della materia inerente alla classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste negli articoli 2 e 9 del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975, in ordine alla possibilità di variazione della classificazione relativa ad ogni esercizio alberghiero.